

STATUTO

dell'Associazione privata di Fedeli

“Amici di Mario Giuseppe Restivo”

Art. 1

- L'Associazione privata di fedeli “Amici di Mario Giuseppe Restivo” persegue lo scopo di far conoscere la figura e le opere del giovane Servo di Dio Mario Giuseppe Restivo, nato a Palermo il 24/1/1963 e deceduto a Chambery il 19 Agosto 1982. Prosegue il cammino intrapreso dal Comitato spontaneo Mario Giuseppe Restivo.
- Essa ha sede in Castelbuono presso la Chiesa della Madonna Odigitria (Chiesa dell'Itria) Via Umberto I n° 79.

Art. 2

L'Associazione ha i seguenti fini:

1. Raccogliere notizie, documenti e testimonianze utili per lo svolgimento del processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio, Mario Giuseppe Restivo in corso presso la Diocesi di Cefalù.
2. Procedere allo studio, catalogazione, classificazione, promozione e diffusione degli scritti di Mario Giuseppe, validi e attuali riferimenti che contengono la spiritualità e il cammino compiuto in vita dal Servo di Dio.
3. Mantenere viva la memoria di Mario Giuseppe Restivo attraverso la diffusione e conoscenza della sua figura e del suo impegno con ogni mezzo di comunicazione sociale, tradizionale e digitale, nonché con specifiche attività nel territorio.
4. Diffondere i pilastri valoriali a fondamento della sua scelta di FEDE che lo hanno ispirato a vivere secondo la Parola del Vangelo di Gesù Cristo. Una Parola che si è tradotta in vita quotidiana quando, attraverso l'esperienza dello Scoutismo nell'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), Mario ha compreso come il comandamento dell'Amore per Dio e verso il Prossimo, potesse essere declinato attraverso i valori della **Comunità, Strada e Servizio**. Essi, infatti, sono stati i punti cardine per vivere la maturità da giovane scout e per scoprire l'importanza della Fratellanza, della Pace, della Giustizia, della Solidarietà tra tutti gli uomini e le donne senza barriere di nazionalità, cultura e religione per la dignità di ciascun essere umano. Il tutto in una cornice di bellezza, rappresentata dal Creato. L'amore per la natura, la responsabilità di esserne custode hanno maturato in Mario la coscienza della protezione e salvaguardia della terra, dei suoi abitanti e di quanto contiene. Tutti valori sempre attuali e più che mai necessari per i/ le giovani e gli adulti del nostro tempo.
5. Favorire un mondo più giusto ed equo, vero e bello. Un mondo dove la semplicità, l'essenzialità e la gioia, ad imitazione di San Francesco d'Assisi, cui Mario si è sempre ispirato, siano le modalità e fondamenta con cui vivere quotidianamente le relazioni e le azioni umane.

Tutto questo ed altro Mario ha scoperto e condiviso nella sua pur breve e giovane vita anche attraverso una consapevole vocazione poetica. Nella poesia e con la poesia Mario ha incontrato e contemplato il mistero della Presenza e dell'Amore di Dio e ci ha comunicato la sua intimità con l'Infinito come un'esperienza di verità universale.

6. Contribuire alle spese del processo canonico di beatificazione e canonizzazione attraverso le quote associative annuali, le libere offerte e le altre iniziative stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

I soci si distinguono in:

- Soci Effettivi
- Soci Onorari.

Art. 4

Possono essere ammessi come Soci Effettivi i fedeli cattolici di maggiore età che intendono cooperare, secondo le loro possibilità, alle finalità dell'Associazione.

Art. 5

Sono Soci Onorari - per decisione del Consiglio Direttivo, che attribuisce il titolo su proposta motivata del Presidente - coloro che hanno contribuito in modo rilevante alle finalità dell'Associazione o se ne sono resi benemeriti.

Art. 6

I soci si impegnano a fare propri i valori e le finalità di cui all'articolo 2; a partecipare alle attività dell'Associazione e a mantenere un comportamento corretto sotto ogni profilo, non in contrasto con le finalità proprie dell'Associazione e il magistero della Chiesa.

Art. 7

- Il Socio Effettivo decade dalla sua qualità per dimissioni formali da presentare al Presidente, o in caso di mancato versamento della quota associativa entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per cause gravi. I Soci Onorari decadono per libera rinuncia o per deliberazione del Consiglio Direttivo.
- Contro la decisione del Consiglio il socio può presentare ricorso all'Assemblea entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.
- L'ammissione e la dimissione dei soci avvengono con atto formale del Presidente.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 9

- 1. L'Assemblea, composta da tutti i Soci Effettivi, viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l'anno. Viene poi convocata in seduta straordinaria dal Presidente - previa consultazione del Consiglio Direttivo - quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci Effettivi.
- 2. Il Presidente convoca l'Assemblea comunicando per tempo ai soci l'ordine del giorno nonché la data e il luogo della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee su decisione del Presidente possono svolgersi anche da remoto attraverso specifiche piattaforme informatiche.

Art. 10

- 1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti per almeno la metà dei Soci Effettivi. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si richiede il voto favorevole di due terzi dei presenti, che costituiscano almeno la metà dei soci effettivi

Art. 11

L'Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo ed elegge il Consiglio Direttivo, composto come all'articolo successivo. L'Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario, le eventuali modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12

- 1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri e dura in carica tre anni. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Consigliere, il Consiglio Direttivo elegge un Consigliere supplente tra i non eletti, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
- 2. Il consiglio elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere con votazione a scrutinio palese.
- 3. In caso di votazioni, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo delibera:

- La misura della quota associativa;
- L'ammissione ed esclusione dei soci;
- La relazione annuale ed il rendiconto, da presentare all'Assemblea;
- Gli atti di straordinaria amministrazione;
- I regolamenti interni dei diversi settori di attività;
- Ogni altra decisione relativa alla vita dell'Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

Art. 14

Il Presidente dirige l'Associazione nel rispetto dello statuto e ne ha la legale rappresentanza. Ha inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 15

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume stabilmente le funzioni nel caso che questi cessasse definitivamente dall'incarico per qualsiasi causa.

Art. 16

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, e conserva il libro dei soci e il libro dei verbali.

Art. 17

- 1. Il patrimonio dell'Associazione - che non ha fine di lucro - è costituito dalle offerte dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni o contributi straordinari di soci o terzi. Esso verrà gestito dal Tesoriere ed impiegato solo per le finalità esposte in precedenza. Il Tesoriere può operare su conti o depositi nei limiti disposti dal Consiglio Direttivo.
- 2. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite. I soci dirigenti possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell'Associazione e in ragione dei loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 18

L'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano, a norma dei cann. 305 e 325 del Codice di Diritto Canonico e della vigente normativa della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private dei fedeli e le leggi dello Stato italiano in materia di Associazioni a carattere religioso.